



CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI SERVIZI CONNESSI,

AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 9 - CIG 2885704E42

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 17/02/2012 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

Bronchi Combustibili S.r.l., sede legale in Bertinoro (FC), Via Siena 355, capitale sociale Euro 900.000,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Forlì Cesena al n. 01252710403, P. IVA 01252710403, domiciliata ai fini del presente atto in Bertinoro (FC), Via Siena 355, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Dott.ssa Elena Bronchi, nominato con atto del 30/11/2009 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

PREMESSO

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il Fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette Pubbliche Amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;



- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2011 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di Carburanti per Autotrazione e Gasolio da Riscaldamento mediante consegna a domicilio, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 10 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 03/08/2011 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-147 del 03/08/2011;



- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 9 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla SACE BT ed avente n. 5330.18.27.2799598735 per un importo di Euro 2.976.716,00= (duemilioninovecentosettantaseimilasettecentosedici/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla SACE BT ed avente n. 5330.18.27.2799598737 per un importo pari ad Euro 61.000,00= (sessantunomila/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla INA ASSITALIA S.p.A. ed avente n. 037 00441556 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi



incluso il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relativa Appendice), l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "C" (Condizioni Generali), l'Allegato "D" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Fornitore**: l'impresa aggiudicataria del Lotto 9 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - e) **Prodotto**: gli articoli di seguito indicati:
 - Gasolio da riscaldamento (C.P.V. 09135100-5 - Norma UNI 6579 ultima edizione), destinato al funzionamento di impianti termici, funzionamento cucine e produzione di acqua calda per esigenze sanitarie;
 - Gasolio da riscaldamento "Artico" (C.P.V. 09135100-5 - Norma UNI 6579 ultima edizione, con un C.F.P.P. - Temperatura limite di filtrabilità - minore o uguale a meno 12° C), destinato al funzionamento di impianti termici, funzionamento cucine e produzione di acqua calda per esigenze sanitarie.
 - f) **Lotto**: l'ambito territoriale e merceologico definito in funzione della tipologia di Prodotto erogato (per il Lotto 9, Gasolio da Riscaldamento e Gasolio da Riscaldamento "Artico") e dell'area geografica rifornita, come specificato all'art. 4 della presente Convenzione, raggiungibile tramite trasporto su gomma e marittimo di linea (traffico merci);
 - g) **Quantitativo Massimo Complessivo**: il quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto 9, pari a litri 62.000.000= (sessantaduemilioni);
 - h) **Data di Consegna**: il termine massimo corrispondente al 4° (quarto) giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Ordinativo di Fornitura è diventato irrevocabile, entro il quale il Fornitore dovrà consegnare il Prodotto richiesto dall'Unità Ordinante, salvo quanto diversamente concordato tra le parti. In tale ultimo caso la Data di Consegna coinciderà con la data concordata;
 - i) **Luogo di Consegna**: il luogo ove è ubicata l'Unità Utilizzatrice, ovvero il/i serbatoio/i e/o deposito/i della medesima Unità Utilizzatrice indicato di volta in volta nell'Ordinativo di Fornitura, in cui il Fornitore dovrà consegnare il Prodotto richiesto;
 - j) **Unità Utilizzatrice**: la sede o l'ufficio decentrato e/o distaccato dell'Amministrazione Contraente, per la quale l'Unità Ordinante emette l'Ordinativo di Fornitura, presso la quale sono ubicati uno o più depositi e/o



serbatoi localizzati allo stesso indirizzo e numero civico. Tale Unità Utilizzatrice deve essere ubicata entro i confini territoriali del Lotto;

- k) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

- La presente Convenzione è regolata:
 - dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
- In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
- Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, relativa alla erogazione, mediante la consegna al domicilio delle singole Amministrazioni Contraenti da parte del Fornitore, del Prodotto previsto per il Lotto 9 (Gasolio da Riscaldamento e Gasolio da Riscaldamento "Artico"), nonché dei servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".

Il Lotto è definito in base al Prodotto, alle aree geografiche e per il Quantitativo Massimo Complessivo di seguito indicati:

Lotto	Prodotti	Regioni	Quantitativi Massimi Complessivi (litri)
9	Gasolio da Riscaldamento Gasolio da Riscaldamento "Artico"	Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia	62.000.000



2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare la fornitura dei Prodotti mediante consegna a domicilio presso i serbatoi e/o depositi delle Unità Utilizzatrici siti all'interno del territorio del Lotto, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo Massimo Complessivo.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al *Sistema*, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato **D**; *ii)* ad utilizzare il *Sistema* sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel *Sistema*, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato **D**.
5. Relativamente al Lotto 9 le Amministrazioni, oltre al Prodotto Gasolio da Riscaldamento, potranno ordinare, nei limiti del Quantitativo Massimo Complessivo, il prodotto **Gasolio da Riscaldamento "Artico"**, reso disponibile dal Fornitore in Offerta Economica, nel periodo intercorrente tra il 1° Settembre e il 30 Aprile.
6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto Quantitativo Massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
7. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 04/04/2012; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il Quantitativo Massimo Complessivo, anche eventualmente



incrementato, e, comunque, fino al raggiungimento dello stesso.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il Quantitativo Massimo Complessivo previsto, anche eventualmente incrementato.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, ad assicurare, in tutto il territorio del Lotto oggetto della presente Convenzione, l'erogazione del Prodotto nei Luoghi di Consegna ovunque dislocati purché raggiungibili tramite trasporto su gomma e marittimo di linea (traffico merci), secondo le indicazioni impartite di volta in volta dall'Amministrazione Contraente negli Ordinativi di Fornitura.
2. Il Fornitore s'impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e dei suoi allegati, a:
 - a) garantire che il Prodotto fornito presenti le caratteristiche fisico - chimiche conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - b) fornire, anche ai sensi dell'articolo 1381 cod.civ, all'atto della consegna della fornitura, i dati identificativi (ragione sociale/denominazione sociale/ditta individuale, partita I.V.A. e/o codice fiscale) dei soggetti terzi addetti al trasporto e consegna del Prodotto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 e la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura stipulati con le predette Amministrazioni;
 - c) avvalersi di soggetti terzi che effettuano l'attività di trasporto, di cui alla precedente lettera b), che siano in regola con la normativa antimafia e non si trovino in una delle cause di esclusione previste dall'art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 e la risoluzione della Convenzione medesima e dei singoli Ordinativi di Fornitura stipulati con le predette Amministrazioni; a tal fine la Consip S.p.A. e le Amministrazioni Contraenti potranno espletare, per quanto di rispettiva competenza, verifiche, anche d'ufficio, al fine di accertare la sussistenza dei suddetti necessari requisiti;
 - d) consegnare il Prodotto secondo le quantità, i tempi e le modalità definiti nel presente documento, nel Capitolato Tecnico e specificamente richiesti negli Ordinativi di Fornitura;
 - e) eliminare, entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla loro rilevazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura;
 - f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A di eseguire i controlli di cui al successivo art. 7 e ai paragrafi 2 e 3 del Capitolato Tecnico;
 - g) manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di



propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei Prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;

- h) rendere disponibili alle Amministrazioni Contraenti, su esplicita richiesta, le schede di sicurezza e igiene ambientale per l'utilizzo dei Prodotti ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 *“Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi”*.

ARTICOLO 7

CONSEGNA, CONTROLLI DI QUALITÀ E QUANTITÀ, ACCETTAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. La fornitura del Prodotto oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei Luoghi di Consegna indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli riferiti, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 5, comma 1 delle Condizioni Generali: a) alla consegna del Prodotto nei diversi Luoghi di Consegna in ragione delle quantità di volta in volta indicate negli Ordinativi di Fornitura; b) al trasporto con propri mezzi o, comunque, con mezzi di terzi, in ogni caso idonei all'esatto adempimento contrattuale presso i serbatoi e/o depositi delle Unità Utilizzatrici; c) a tutte le spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale nonché ai connessi oneri assicurativi.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre il termine perentorio della Data di Consegna. In ogni caso il Fornitore dovrà concordare con l'Unità Utilizzatrice l'esatto giorno ed orario di consegna.
4. Qualora la consegna non dovesse avvenire entro i termini stabiliti e/o concordati la fornitura potrà essere rifiutata dalle Unità Utilizzatrici.
5. La consegna del Prodotto, oggetto della fornitura, sarà registrata mediante apposito verbale di consegna, redatto dall'Amministrazione Contraente, e per questa dalle rispettive Unità Utilizzatrici, in contraddittorio con il Fornitore al momento della consegna.
6. Tale verbale di consegna dovrà contenere almeno:
 - peso e/o volume del Prodotto espresso in litri a temperatura di 15° C dichiarato dal Fornitore;
 - densità e temperatura del Prodotto se rilevate al momento;
 - volume da fatturare (litri a 15° C) calcolato secondo le modalità indicate al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico;
 - peso, se rilevato al momento, secondo quanto indicato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico;
 - Data di Consegna.
7. Eventuali discordanze quantitative nelle consegne del Prodotto dovranno risultare



dal verbale di consegna, fatti salvi gli aspetti relativi alle verifiche qualitative e di rispondenza alle specifiche tecniche del Prodotto come specificato al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico.

8. Nel caso in cui il Prodotto consegnato non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione potrà comunicare al Fornitore il rifiuto (non accettazione) del Prodotto consegnato e potrà applicare la penale di cui all'art. 11, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso, il Fornitore sarà obbligato a svolgere le attività di ritiro e bonifica di cui al predetto paragrafo del Capitolato Tecnico e sostituire il Prodotto consegnato con altro conforme alle predette specifiche tecniche, con modalità da concordarsi con l'Unità Utilizzatrice, non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di rifiuto (o non accettazione), salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice ed il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
9. Qualora l'Amministrazione eserciti la facoltà di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico in relazione alla verifica della temperatura e densità prima dello scarico e risulti uno scostamento della densità, rispetto a quella riportata sul DAS, superiore al nove per mille, l'Amministrazione medesima potrà rifiutare il Prodotto e potrà applicare la penale di cui all'art. 11, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso, il Fornitore sarà obbligato a fornire il Prodotto a norma non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del rifiuto, salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice e il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
10. Qualora, a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, risulti una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), sarà tollerata una differenza del 3% (tre per cento). Entro tale percentuale, in ogni caso, non si applicherà alcuna penale. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale di cui all'art. 11. Resta inteso che l'Amministrazione Contraente non corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi eccedenti detta percentuale potranno essere respinti.
11. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico nel caso di consegna con autocisterne chilolitriche, il livello del liquido fosse inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per almeno uno scomparto in consegna, la partita sarà rifiutata e l'Amministrazione Contraente potrà applicare la penale di cui all'art. 11, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
12. Nel caso in cui il DAS fosse incompleto secondo quanto riportato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente potrà applicare le penali previste all'art. 11, fatto salvo il maggior danno.
13. Il Fornitore potrà avvalersi - nell'esecuzione della prestazione oggetto della Convenzione - di propri distaccamenti e/o sedi e/o uffici; resta fermo quanto stabilito in ordine al servizio di "Call Center" come definito nel Capitolato Tecnico.



14. Qualora, durante le fasi di consegna, si verificassero sversamenti di Prodotto nel Luogo di Consegna causati dal personale del Fornitore, quest'ultimo sarà obbligato a procedere all'immediata rimozione del Prodotto sversato e alla bonifica del Luogo di Consegna.
15. Al fine dell'accettazione del Prodotto consegnato, ciascuna Amministrazione Contraente potrà disporre i controlli di qualità e quantità secondo le modalità stabilite, rispettivamente, nel paragrafo 2 e nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico. In caso di esecuzione dei predetti controlli, l'accettazione della fornitura sarà effettuata all'esito degli stessi.
16. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà attivare e rendere operativo un apposito "Call Center" con funzioni di centro di ricezione e gestione delle richieste di informazione ed assistenza tecnica; a titolo esemplificativo e non esaustivo, il "Call Center" sarà competente, attraverso il numero telefonico e/o il numero di fax e/o l'indirizzo e-mail dedicati, a:
 - a) comunicare informazioni sulla Convenzione,
 - b) comunicare informazioni sulle modalità di ordine e di consegna,
 - c) ricevere e smistare gli Ordinatori di Fornitura,
 - d) comunicare informazioni sullo stato degli Ordinatori di Fornitura e del loro adempimento,
 - e) comunicare informazioni sullo stato delle consegne.Il predetto "Call Center" sarà attivo tutti i giorni dell'anno, con esclusione di sabato, domenica e festivi, e per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, nei normali orari di ufficio, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro la medesima data di attivazione della Convenzione, il numero telefonico, il numero di fax e un indirizzo e-mail dedicati al servizio di "Call Center".
2. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico allegati alla presente Convenzione, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare alla Consip S.p.A. entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere



possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente ed eventualmente per le diverse Unità Utilizzatrici completi di:
 - dati identificativi dell'Amministrazione Contraente;
 - denominazione ed indirizzo dell'Unità Utilizzatrice;
 - quantità totale ordinata in litri dall'Unità Utilizzatrice;
 - eventuale accisa agevolata;
 - la data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - la Data di Consegna;
 - i quantitativi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
4. Il Fornitore, con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione relativamente alla Convenzione, si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture eseguite dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento in appendice al Capitolato Tecnico.
5. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
6. La Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti si riservano il diritto di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la fornitura del Prodotto oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno determinati sulla base dell'Offerta Economica e verranno calcolati in ragione di quanto stabilito nei commi successivi.
2. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura e alla singola Unità Utilizzatrice, i corrispettivi saranno determinati, per ciascun Prodotto ordinato, in funzione delle



seguenti fasce di volume:

- “da 1.000 a 5.000 litri”;
- “da 5.001 a 10.000 litri”;
- “da 10.001 a 20.000 litri”;
- “oltre 20.000 litri”.

3. I corrispettivi per il Lotto 9, al lordo delle accise ed al netto di IVA, saranno determinati e aggiornati con cadenza settimanale mediante la seguente formula:

PG + VG

dove:

- **PG** = quotazione settimanale “max”, espressa in EUR/klitro (euro per 1.000 litri) per l’area geografica “Sud e Isole” (Lotto 9), del prodotto petrolifero “Gasolio riscaldamento” del listino “Mercato interno extra-rete”, pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle “Chiusure dei mercati”;
- **VG** = variazione offerta relativa al Gasolio da Riscaldamento, pari ad EUR/klitro $46,36=(\text{quarantasei}/36)$.

Il corrispettivo del Gasolio da Riscaldamento “Artico”, al lordo delle accise ed al netto di IVA, sarà determinato sommando al prezzo del Gasolio da Riscaldamento come indicato precedentemente, l’importo fisso ed invariabile, al netto dell’IVA, di $10,00=(\text{dieci}/00)$ EUR/klitro.

4. I corrispettivi verranno calcolati mediante le quotazioni pubblicate dalla Staffetta Quotidiana relative alla settimana antecedente quella della Data di Consegna.
5. I corrispettivi di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono relativi alla fascia minima di volume ordinabile per ciascuna tipologia di Prodotto “da 1.000 a 5.000 litri”.

La determinazione dei corrispettivi delle ulteriori fasce di volume ordinabile sarà effettuata applicando al prezzo della fascia minima, di cui sopra, uno sconto fisso ed invariabile, al netto dell’IVA e delle accise, secondo il seguente schema:

- a) $8,00=(\text{otto}/00)$ EUR/klitro per volume di Prodotto ordinato compreso tra 5001 e 10.000 litri;
- b) $15,00=(\text{quindici}/00)$ EUR/klitro per volume di Prodotto ordinato compreso tra 10.001 litri e 20.000 litri;
- c) $18,00=(\text{diciotto}/00)$ EUR/klitro per volume di Prodotto ordinato oltre 20.000 litri.

6. I corrispettivi così calcolati si applicheranno all’intera quantità ordinata di Prodotto, per singolo Ordinativo di Fornitura e Unità Utilizzatrice. I suddetti corrispettivi quindi non dovranno essere calcolati in ragione degli scaglioni quantitativi.

7. Qualora il Fornitore accetti Ordinativi di Fornitura per quantitativi inferiori a 1.000 litri, il corrispettivo sarà determinato applicando il prezzo previsto per la fascia minima di volume ordinabile (“da 1.000 a 5.000 litri”).

8. Qualora il Fornitore non sia in grado di rispettare la Data di Consegna non si terrà conto di eventuali aumenti di prezzo intervenuti, mentre verranno conteggiate eventuali diminuzioni del prezzo medesimo; è salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.



9. Nel caso in cui sussista una discordanza, imputabile all'Unità Ordinante (in termini di volume ordinato superiore alla capacità dei serbatoi da rifornire), tra i litri ordinati e quelli effettivamente consegnati, ai fini della fatturazione sarà applicato il prezzo relativo alla fascia di volume effettivamente consegnato.
10. I volumi di Prodotto da fatturare saranno calcolati sulla base dei volumi consegnati riportati alla temperatura convenzionale di 15°C.
11. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., che provvederà a pubblicare tali dati sul Sito delle Convenzioni, i prezzi di fatturazione come sopra determinati, relativi al periodo di validità della presente Convenzione.
12. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza minima mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di Fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, Codice IBAN IT08U0601013222100000101153. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Le generalità e il codice fiscale del soggetto delegato ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
13. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 12, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
14. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 11, delle Condizioni Generali, il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni, oltre i termini stabiliti dal precedente comma 12 potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente nonché rifiutare nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente secondo le seguenti modalità. Decorso il predetto termine senza che si sia provveduto al detto pagamento, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno n. 15 (quindici) giorni di preavviso. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvederà al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.



ARTICOLO 10

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il **“Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”** allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 11

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla Data di Consegna del Prodotto e/o al termine per la sostituzione della fornitura di Prodotto non conforme ai requisiti del Capitolato Tecnico e al precedente art. 7, commi 8 e 9, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore del Prodotto non consegnato nel termine, al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico il Prodotto consegnato risulti non conforme ai requisiti indicati nel suddetto paragrafo 2 e/o qualora risulti uno scostamento della densità rispetto a quella riportata sul DAS superiore al nove per mille di cui al precedente art. 7, commi 8 e 9, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e di cui al precedente art. 7, comma 10, risulti una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), sulle quantità consegnate in meno oltre la percentuale del 3% (tre per cento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore della suddetta quantità di Prodotto al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e di cui al precedente art. 7, comma 11, nel caso di consegna con autocisterne chilolitriche, il livello del liquido sia inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per almeno uno scomparto in consegna, la partita sarà rifiutata e l'Amministrazione Contraente applicherà una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto non consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del



maggior danno.

5. Nel caso in cui il DAS sia incompleto, secondo quanto riportato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e al precedente art. 7, comma 12, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente applicherà una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Al di fuori dei casi di applicazione delle penali di cui al presente articolo, nell'ipotesi in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni applicheranno al Fornitore medesimo una penale pari al 5% (cinque per cento) del valore del Prodotto oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Per il mancato invio, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, dei documenti di reportistica che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto ai termini di consegna di cui al precedente art. 8, commi 2 e 4, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Per la mancata operatività del Call Center, non imputabile a Consip ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 100,00= (cento/00) per ogni giorno di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. In caso di inadempimento rispetto all'obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera b), ovvero laddove il Fornitore si avvalga di soggetti che risultino non in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera c), il Fornitore medesimo sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto oggetto dell'Ordinativo di Fornitura al quale attiene l'inadempimento, al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore



complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;

- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

ARTICOLO 12

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 28/02/2012 dalla SACE BT avente n. 5330.18.27.2799598735 di importo pari ad Euro 2.976.716,00= (duemilioninovecentosettantaseimilasettecentosedici/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo con cadenza annuale soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla SACE BT in data 28/02/2012 e avente n. 5330.18.27.2799598737 pari ad un importo di Euro 61.000,00= (sessantunomila/00).
4. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali



nonché nella presente Convenzione, costituirà ulteriore causa di risoluzione del Contratto di Fornitura la mancata consegna del Prodotto oltre 2 (due) giorni lavorativi rispetto al termine di consegna stabilito e/o concordato di cui al precedente art. 7, comma 3.

2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 15

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 16

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le



previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 30 marzo 2012

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

C.F.: CSLDNC62A11L219F

Certificatore: POSTECOM S.p.A.

Validità: 19/05/2011 al 19/05/2014

IL FORNITORE

Dott.ssa Elena Bronchi

C.F.: BRNLNE53C69C573T

Certificatore: INFOCERT S.p.A.

Validità: 04/12/2009 al 04/12/2012

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, controlli di qualità e quantità, accettazione e verifica di conformità); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 16 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 30 marzo 2012

IL FORNITORE

Dott.ssa Elena Bronchi

C.F.: BRNLNE53C69C573T

Certificatore: INFOCERT S.p.A.

Validità: 04/12/2009 al 04/12/2012